

OBBLIGHI INFORMATIVI DI SOVVENZIONI/CONTRIBUTI PUBBLICI

Al fine di assicurare la trasparenza nelle relazioni finanziarie tra i soggetti pubblici e gli altri soggetti, tramite la legge annuale per il mercato e la concorrenza, è stato introdotto l'obbligo di rendere trasparenti **sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti**, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, di qualunque genere, ricevuti dalla Pubblica amministrazione e dalle società in partecipazione pubblica o società controllate, direttamente o indirettamente, dalla P.A.

Le modalità di effettuazione della comunicazione sono differenti a seconda dei soggetti beneficiari. In particolare:

- le **associazioni**, fondazioni e ONLUS devono pubblicare le informazioni relative alle erogazioni pubbliche mediante pubblicazione sul proprio sito internet **entro il 30 giugno di ogni anno**;
- le imprese, se tenute alla redazione del bilancio esteso o al bilancio consolidato devono adempiere all'obbligo informativo nella Nota integrativa allegata al bilancio d'esercizio e all'eventuale bilancio consolidato, mentre i soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa, compresi i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata, assolvono all'obbligo mediante pubblicazione su propri siti internet entro il 30 giugno di ogni anno.

Le informazioni devono essere fornite con riferimento ai benefici:

- effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente: la rendicontazione deve quindi essere effettuata secondo il **criterio di cassa**. Il vantaggio economico di natura non monetaria è di competenza del periodo in cui lo stesso è fruito.
- di importo complessivo pari o superiore a **€ 10.000,00**. Tale limite va inteso in senso cumulativo (tutti i vantaggi economici ricevuti da un singolo ente) e non riferito alle singole erogazioni.

N.B.: L'obbligo di trasparenza riguarda anche eventuali **immobili pubblici** messi a disposizione a favore del beneficiario a titolo gratuito.

Sono **esclusi** i vantaggi che costituiscono un **corrispettivo** per una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto ovvero dovuti a titolo di risarcimento.

Vanno segnalati i vantaggi economici erogati dai seguenti soggetti:

- a) **Pubblica amministrazione**: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI;
- b) Gli **enti pubblici economici** e gli **ordini professionali**;
- c) Le **società in controllo pubblico** come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite

dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche;

- d) Le **associazioni**, le **fondazioni** e gli **enti di diritto privato** comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio **superiore a cinquecentomila euro**, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;
- e) Le **società in partecipazione pubblica** come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

L'obbligo informativo viene assolto, pubblicando nei propri **siti internet** o, in mancanza, sul **portale digitale dell'associazione di categoria** di appartenenza, i benefici ricevuti.

Esempio:

Provvidenze pubbliche ricevute			
Soggetto erogante	Somma incassata	Data di incasso	Causale

Per effetto del comma 125-ter, art. 1 della legge 4 agosto 2017, n.124, a partire dal 01 gennaio 2020, l'inosservanza dell'obbligo di pubblicità in esame comporta l'applicazione:

- della **sanzione pari all'1%** di quanto ricevuto, con un minimo di € 2.000,00;
- della **sanzione accessoria** dell'adempimento all'obbligo in esame.

È richiesta l'integrale restituzione del beneficio ricevuto nel caso in cui, decorsi 90 giorni dalla contestazione da parte della Pubblica amministrazione/amministrazione vigilante o competenze per materia, il soggetto interessato non provveda all'adempimento in esame.

Il DL 52/2021 Decreto Riaperture, stabilisce che per l'anno 2021, il termine di cui all'art.1 comma 125-ter della legge 4 agosto 2017, n.124, è prorogato al **1° gennaio 2022**. Inoltre, le **sanzioni** previste per l'inosservanza dell'obbligo in esame **nel 2021 sono sospese**.